



**COMUNE DI SINNAI**  
**ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI**

**BANDO DELL'ANNO 2007**  
**PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI**  
**AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE**

Indetto ai sensi dell'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, che istituisce il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, per il contributo al pagamento dei canoni di locazione

**Il Responsabile dell'Area Economico Sociale**

**RENDE NOTO**

che a far data dalla pubblicazione del presente bando e sino al giorno mercoledì **25/07/2007** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della L. 431/98.

Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Sinnai, titolari di contratto di locazione di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Sinnai a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati;

**Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso**

Possono presentare domanda i titolari del contratto di locazione in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere la residenza anagrafica nel Comune di Sinnai presso l'alloggio locato per il quale si richiede il contributo;
2. non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 13/89 sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
3. essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Sinnai e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro, **con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R. n. 13/89** (assoggettati al regime di canoni di edilizia agevolata), e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, con contratto di locazione per abitazione principale non avente natura transitoria, occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva;
4. essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
5. non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione Comunale o da qualsiasi altro Ente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo n° 286/98.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

## Art. 2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, **così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

## Art. 3 – Determinazione della situazione economica

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 11.339,64**), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14% (**fascia A**); l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a **€ 3.090,00**;
- b) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (**fascia B**);
- Numero componenti nucleo limite di reddito familiare
- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <u>1 o 2 persone</u>   | <u>€ 13.640</u> |
| <u>3 persone</u>       | <u>€ 16.400</u> |
| <u>4 persone</u>       | <u>€ 19.150</u> |
| <u>5 o più persone</u> | <u>€ 20.060</u> |

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico, in applicazione delle vigenti norme sull'edilizia agevolata e sovvenzionata.

Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al presente punto si precisa che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

La situazione economica e patrimoniale è quella relativa all'anno di presentazione dell'ultima dichiarazione fiscale (anno 2007).

In ogni caso per i soggetti che dichiarano "reddito zero" o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

## Art. 4 – Richiesta di partecipazione e documentazione da allegare

Al fine di poter partecipare al presente bando i richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione secondo il modulo di domanda predisposto dall'Amministrazione Comunale che è parte integrante e sostanziale del presente bando.

L'istanza di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte a pena di esclusione dal procedimento.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Copia del **contratto di locazione dell'immobile** regolarmente registrato.
- 2) Copia della **ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione** relativa all'ultimo anno.
- 3) Copia di un valido documento di identità del richiedente.

#### **Art. 5- Predisposizione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi**

L'Amministrazione Comunale procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare.

Procederà alla predisposizione di due elenchi di beneficiari *uno per coloro che rientrano nella fascia A) di reddito e uno per coloro che rientrano nella fascia B) di reddito.*

Peraltro verrà predisposto l'elenco dei richiedenti esclusi per mancanza di uno dei requisiti previsti nel presente bando.

#### **Art. 6 - Formazione e pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi**

Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi verrà approvato con determinazione della Responsabile dell'Area Economico Sociale e verrà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi. Entro i termini di pubblicazione è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati. Il Comune, entro i successivi 10 gg. provvede a valutare i ricorsi ed alla formazione degli elenchi definitivi. Nel caso in cui non pervengano entro i termini suddetti ricorsi gli elenchi divengono automaticamente definitivi.

#### **Art. 7 - Modalità di determinazione del contributo**

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

##### **Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:**

Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000,00; canone annuo effettivo = € 3.600,00; canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi

Ammontare di contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Il contributo massimo effettivamente erogabile per coloro che rientrano nell'elenco della **fascia A)** non può essere superiore a **€ 3.090,00**;

Il contributo massimo effettivamente erogabile per coloro che rientrano nell'elenco della **fascia B)** non può essere superiore a **€ 2.320,00**;

I contributi massimi effettivamente erogabili sopra indicati possono essere incrementati del 25%, per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili con invalidità superiore al 67% e per i nuclei familiari in situazioni di particolare debolezza sociale seguiti dal Servizio Sociale Comunale.

Nel caso in cui il finanziamento regionale dovesse essere inferiore al fabbisogno complessivo richiesto, si procederà ad operare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti ammessi inseriti nelle fasce A e B.

#### **Art. 8 - Modalità di erogazione del Fondo**

Il Comune provvede all'erogazione del contributo di cui al precedente art. 7, a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute (in regola con l'imposta di bollo ai sensi del D.L.168/2004), o fotocopie autenticate, di pagamento del canone di locazione **(che dovranno essere consegnate, improrogabilmente, pena l'esclusione dal contributo, entro i termini che l'amministrazione comunale indicherà)**, o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per l'anno 2007.

#### **Art. 9 - Termini di presentazione della domanda**

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato entro le ore **11.00 del giorno mercoledì 25/07/2007** a pena di esclusione.

## **Art. 10 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso:

- L'U.R.P.
- Uffici dei Servizi Sociali

Le istanze, debitamente sottoscritte **e corredate da copia di documento di identità**, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al procedimento, ed essere presentate o spedite, esclusivamente, al Protocollo Generale della Sede Comunale di Sinnai Parco delle Rimembranze nei giorni di ricevimento al pubblico ( dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 11.00 ed il lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.30). Se spedite tramite raccomandata A.R., farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

## **Art. 11 – Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dall'elenco dei beneficiari.

Sinnai, lì 25.06.2007

**Il Responsabile dell'Area Economico Sociale**

---

